

# Sull'interpretazione della disposizione normativa e su i suoi possibili rapporti con l'interpretazione musicale\*

Marco Cossutta

## ABSTRACT

Ricollegandosi alla possibilità di fondare una teoria generale dell'interpretazione, si accostano due mondi dell'interpretazione: quello giuridico a quello musicale. Si ritiene di poter ravvisare delle similitudini tali da poter ipotizzare che le due forme di interpretazione possano fra loro ricollegarsi, vuoi per quanto concerne la ineliminabile creatività dell'interprete, vuoi per quanto riguardano le procedure di controllo del prodotto di tale attività. Procedure che testimoniano l'aderenza dell'interpretazione-prodotto non tanto al testo originale, quanto alla sensibilità sociale in cui questo trova riproduzione.

## PAROLE CHIAVE

EMILIO BETTI; INTERPRETAZIONE ARBITRARIA; INTERPRETAZIONE GIURIDICA; INTERPRETAZIONE MUSICALE; FEDELTA' INTERPRETATIVA; GRAFIA MUSICALE E LINGUAGGIO GIURIDICO; SALVATORE PUGLIATTI.

SOMMARIO: 1. UNA SPECIFICAZIONE; 2. DELIMITAZIONE DELL'UNIVERSO DI DISCORSO; 3. VINCOLI ALL'ATTIVITÀ INTERPRETATIVA; 4. ALCUNI PROBLEMI INSITI ALL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA; 5. SULL'INTERPRETAZIONE MUSICALE (IL CONTRIBUTO DI SALVATORE PUGLIATTI); 6. UTILI INDICAZIONI TRATTE DALL'INTERPRETAZIONE MUSICALE; 7. SULL'ADEGUATEZZA DEL LINGUAGGIO; 8. PER UN SUPERAMENTO DELL'ARBITRARIETÀ.

### 1 - UNA SPECIFICAZIONE

Prima di iniziare il discorso introno all'interpretazione pare d'uopo riportare tre citazioni al fine di definirne i generali contorni.

La prima: "il problema interpretativo, in generale, risponde al problema epistemologico dell'intendere. Utilizzando qui una distinzione familiare ai giuristi, quella fra azione ed evento, possiamo provvisoriamente caratterizzare l'interpretazione come l'azione, il cui esito od evento utile [...] è l'intendere"<sup>1</sup>.

1 E. Betti, *Teoria generale della interpretazione*, cap. II. Citiamo dalla edizione corretta ed ampliata a cura di Giuliano Crifò, Milano, 1990, pp. 157-158. La prima edizione appare nel 1955.

La seconda: "la speculazione moderna accentua nel linguaggio il carattere triadico del significare semantico, per cui esso [...] consiste in un processo che si svolge fra tre termini: a) un soggetto, al quale perviene il messaggio del semantema e che è chiamato ad intenderlo; b) un oggetto, che è [...] forma rappresentativa, dalla quale proviene il messaggio; c) un altro soggetto, attualmente o virtualmente presente, che è il fulcro del senso e «parla» attraverso l'oggetto"<sup>2</sup>.

La terza: "il problema dell'intendere è unico e identico negli elementi fondamentali che ne fanno un processo triadico, non ostante il necessario differenziarsi delle sue applicazioni"<sup>3</sup>.

### 2 - DELIMITAZIONE DELL'UNIVERSO DI DISCORSO

Il discorso che seguirà si colloca nell'ambito della interpretazione giuridica, ma necessita preliminarmente di una delimitazione del

2 *Ibidem*, p. 205.

3 *Ibidem*, p. 258.

campo d'indagine ch  il sintagma interpretazione giuridica lo designa come troppo ampio.

L'intervento verr  pertanto ristretto alla sola interpretazione della disposizione legislativa, che, seguendo le indicazioni di Carnelutti, offerte nella voce *Documento (teoria moderna)* redatta nel 1937 per il *Nuovo digesto italiano*,   documento dispositivo frutto di una dichiarazione di volont .

Si tralascia volutamente, in questa sede, ogni questione intorno all'essere o meno della disposizione legislativa un *documento dispositivo riproduttivo* (ovvero documento che recepisce una dichiarazione di volont  che ha preceduto la redazione del documento stesso), anche se l'opzione prescelta apparir  implicita nel prosieguo del discorso. Si riconosce, infatti, che la disposizione   una forma rappresentativa che, come tutte le forme rappresentative, d  agio all'interprete di indagare il pensiero o lo spirito, per richiamarsi ancora all'opera di Betti, dell'autore della stessa.

La costante presenza di tre elementi nel processo interpretativo, ovvero la forma rappresentativa, oggetto dell'attivit  in parola, l'autore della stessa e l'interprete che pone in essere un'attivit  cognitiva prima, riproduttiva o normativa poi, offrono, sia pur avendo riguardo ad ambiti di applicazione differenti, la possibilit  di riconosce e di delineare una teoria generale dell'interpretazione (da cui al magistero di Emilio Betti), che permette di poter accostare in questa sede *musica* e *diritto*.

### 3 - VINCOLI ALL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

Se quanto fin'ora sommariamente richiamato permette la formulazione di una teoria unitaria dell'interpretazione nella triplice accezione di interpretazione ricognitiva, di interpretazione riproduttiva e di interpretazione normativa, ci  non di meno appare fuori dubbio che ogni forma di interpretazione, in considerazione del suo particolare oggetto e delle sue proprie finalit , abbia delle caratteristiche precipue tali da differenziarla sostanzialmente dalle altre.

Nel nostro caso, l'interpretazione giuridica come sopra delimitata, ove la stessa voglia

manifestarsi come interpretazione normativa<sup>4</sup>,   costitutivamente guidata da regole, nel senso ristretto di altre disposizioni legislative, preordinate alla (e vincolanti la) attivit  stessa. Sicch  si pu  predicare d'essere giuridico di un prodotto conseguente ad un'attivit  interpretativa di un testo legislativo solo se la stessa   stata condotta sotto l'egida delle regole giuridiche sull'interpretazione giuridica<sup>5</sup>.

Non cos  rigidamente predeterminato sembra lo svolgersi di altre forme di attivit  interpretative, le quali, pur non potendo manifestarsi in forme sregolate, ritrovano nel generale criterio di *fedelt * all'originale l'unico vincolo, il quale, per cos  dire, appare di natura quasi esclusivamente morale<sup>6</sup>.

In tal senso ed a prima vista, una interpretazione riproduttiva drammatica o musicale, che travalichi tale limite operando un *frain-tendimento* (involontario o volontario) va incontro il pi  delle volte all'insuccesso (da cui il proverbiale *fiasco*). In modo diverso procedono le cose nel mondo del diritto, se una interpretazione giuridica, che non rimanga nell'alveo tracciato dalle regole sull'interpretazione, nel nostro caso da prima l'articolo 12 delle *Disposizioni sulla legge in generale*, corre il rischio di vedersi, come si suol dire, cassata.

Pare in ogni caso che, sia pur su piani diversi, la non ottemperanza dei vincoli posti im-

4 L'interpretazione con finalit  normative mira a condizionare il comportamento; qui l'intendere ha principalmente lo scopo di regolare l'agire attraverso massime ricavate dalla forma rappresentativa oggetto di interpretazione. La disposizione legislativa pu  essere approcciata dall'interprete anche con altri intenti ed allora, pi  correttamente, potremmo parlare di interpretazione di un testo giuridico, ma non di interpretazione giuridica (con funzione normativa).

5 In senso ancora pi  ristretto si predica la giuridicit  di tale risultante solo se l'attivit  che l'ha preceduta   stata posta in essere da un'autorit  giuridicamente competente; cfr. in proposito H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, trad. it. Torino, 1975 (ma Wien, 1960), §§ 45-47.

6 Si richiama in ogni caso l'attenzione sull'articolo 20, comma primo, della legge n. 633 del 1941 in materia di *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, ai sensi del quale "l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternit  dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".

plicitamente od esplicitamente, siano essi di natura morale oppure delle regole giuridiche, sia esiziale per l'interpretazione-prodotto, la quale ritoverebbe un generale rifiuto nei destinatari e nel caso particolare dell'interpretazione giuridica, perderebbe addirittura la sua qualificazione giuridica, tanto da poter generalmente riconosce che la *fedeltà*, sia intesa in senso ampio di fedeltà allo spirito dell'autore, che nel senso più ristretto di fedeltà alla legge<sup>7</sup>, debba necessariamente informare l'attività dell'interprete.

#### 4 - ALCUNI PROBLEMI INSITI ALL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

Ritornando allo specifico della interpretazione giuridica, i limiti ed i criteri propri ad una corretta interpretazione sarebbero da ricercarsi *in primis* nel già richiamato articolo 12 delle *Preleggi*. Senza entrare nel merito dello stesso, appare in ogni caso evidente che la stessa disposizione menzionata debba essere a sua volta sottoposta ad un processo interpretativo, la cui risultante, come sembra assodato scorgendo il dibattito dottrinale, non sarebbe certamente univoca.

È stato osservato come "le norme sull'interpretazione non impongono - a differenza delle norme interpretative dettate per interpretazione autentica - la conclusione concreta di un giudizio logico, ma stabiliscono solo limiti e criteri, principali o sussidiari, entro l'ambito dei quali quella conclusione va liberamente cercata"<sup>8</sup>.

Risulta pertanto sottoposta a serrata critica la concezione, ben radicata nella cultura giuridica moderna, per la quale l'attività interpretativa ed applicativa della legge debba venire guidata esclusivamente da criteri logici, di natura deduttiva, quasi che le proposizioni conclusive di tale operazione possano venire

7 L'espressione è tratta dall'opera di Uberto Scarpelli; cfr. in particolare i saggi *I magistrati e le tre democrazie* e *Il metodo giuridico* apparsi sulla "Rivista di diritto processuale", rispettivamente sulle annate XXV (1970), n. 4 e XXVI (1971), n. 4.

8 E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*. Citiamo dalla edizione curata da G. Crifò, Milano, 1971, pp. 248-249. L'opera apparve nel 1949.

annoverate fra i giudizi analitici di *carnapiana* memoria<sup>9</sup>.

Quale antesignano dell'incontro fra il mondo del diritto ed il positivismo giuridico può essere citato l'Alfredo Rocco de *La sentenza civile*, per il quale, "ogni applicazione della norma giuridica, da chiunque, in qualunque forma, ed a qualunque scopo sia fatta, presuppone sempre un giudizio logico, e precisamente un sillogismo, in cui la premessa maggiore è data dalla norma, la minore dal singolo rapporto di cui si tratta, la conclusione da una norma di condotta speciale per quel dato rapporto, desunta dalla norma generale"<sup>10</sup>. Contro tale posizione si esprime, come noto, con toni polemici che sfiorano l'irriverenza, il Guido Calogero de *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*<sup>11</sup>.

Se il testo di Calogero può apparire, a ben vedere e paradossalmente, *marginale* alla dottrina giuridica, proprio nei suoi gangli vitali si manifesta l'avversione all'idea che l'interpretazione della legge si debba risolvere in un'automatica applicazione del testo.

In proposito Salvatore Satta, sulla scorta delle riflessioni di Giuseppe Capograssi<sup>12</sup>, 9 In proposito, più di cinquanta anni fa, è stato rilevato all'interno della *prospettiva processuale del diritto*: "l'aspirazione ad un discorso interpretativo svolto secondo il rigoroso procedimento definitorio e sillogistico, cioè come una ricerca di carattere logico-formale, indifferente ad ogni contenuto di esperienza, può dirsi in fondo il motivo, latente o esplicito, di tutte quelle tendenze metodologiche che vorrebbero risolvere ogni problema e ogni dubbio interpretativo mediante l'esplicazione, in definitiva tautologica, di ciò che logicamente è già tutto contenuto o nella singola norma, o nel principio, o nel sistema, o nell'intero ordinamento. Vale a dire in tutte quelle tendenze che vanno dalle tradizionali posizioni del dogmatismo e del concettualismo tuttora resistenti e rinnovatesi nel mondo dei giuristi, attraverso la mediazione gnoseologicamente più approfondita del formalismo, fino a quegli sviluppi recentissimi che vorrebbero adattare ai problemi della giurisprudenza i criteri di validità e i procedimenti elaborati dalla logica simbolica, con un riferimento ancor più rigoroso alle esigenze del formalismo logico e del matematicismo", così L. Caiani, *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Padova, 1954, p. 146.

10 *La sentenza civile*. Saggi, Torino, 1906, p. 5.

11 Cfr. *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, Padova, 1937, p. 50.

12 Del pensatore di Sulmona in argomento si vedano almeno i saggi *Intorno al processo (ricordando Giuseppe*

ebbe a rilevare come “difficilmente si possono ritenere esaustive le comuni definizioni della giurisdizione, che anzi in certo qual modo, in quanto presuppongono un sistema chiuso, sono la negazione della giurisdizione e comunque ne sminuiscono la portata. La dimostrazione più evidente è data dalla definizione della giurisdizione come attuazione della legge [...]. Il fatto è che nella riferita definizione la legge è concepita come una volontà esaustiva di tutta la realtà, un esterno comando, che è in rapporto meramente formale con la giurisdizione, la quale si limita appunto ad attuare quel comando. È come se si riducesse l'ordinamento ad uno spettacolare giuoco delle parti, di cui una pone la legge, l'altra l'applica, l'una comanda, l'altra trasmette il comando e obbedisce o fa obbedire”<sup>13</sup>.

Il processual-civilista, che ritiene la giurisdizione essere attuazione di giustizia, ci fa intendere senza mezzi termini, che la legge, il testo che il giurista è chiamato ad interpretare, non esaurisce la realtà giuridica e che l'ordinamento giuridico, a cui l'interprete concorre, non si manifesta con la mera, pedissequa, applicazione della legge.

Per Satta, infatti, “se l'ordinamento vive nel concreto, l'azione, la comune azione di tutti gli uomini è l'ordinamento, perché nell'azione si chiude il ciclo che si è idealmente iniziato con la posizione della norma”<sup>14</sup>.

Sicché qui si tratta, prendendo le mosse dal testo, di ri-produrre, di ri-creare, la legge, ovvero, riprendendo i termini propri alle speculazioni di Massimo Severo Giannini e di Vezio Crisafulli<sup>15</sup>, di trarre dalla disposizione la norma.

Chioyenda), ora in *Opere*, vol. IV, Milano, 1959 (ma 1938) e *Giudizio scienza verità processo*, ora in *Opere*, vol. V, Milano, 1959 (ma 1950).

<sup>13</sup> Così *sub voce* Giurisdizione (nozioni generali), in *Enciclopedia del diritto*.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Cfr. Massimo Severo Giannini, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, in “Giurisprudenza costituzionale”, I (1956), n. 4-5, a cui segue il contributo di Vezio Crisafulli, *Questioni in tema di interpretazione della Corte Costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria*; si rimanda altresì alla voce *Disposizione (e norma)* redatta da Crisafulli ed apparsa nel 1964 sulla *Enciclopedia del diritto*.

Rileva in proposito, ancora sulla scorta del pensiero capogrossiano, Enrico Opocher come il diritto non può “esser posto indipendentemente da un continuo confronto con la cangiante realtà di quel mondo umano dal quale esso sorge come norma astratta ed al quale ritorna come definizione di concreti rapporti. Come se l'applicazione, sia pure intesa in quello che io preferirei chiamare il suo momento finale di osservanza spontanea e di accettazione vincolante e conseguente realizzazione forzata, non attuasse la piena posizione del diritto [...] giacché ciò che si pone indipendentemente dal processo di attuazione non è il diritto e nemmeno la norma astratta, bensì la fonte da cui la norma discende”<sup>16</sup>.

#### 5 - SULL'INTERPRETAZIONE MUSICALE

(IL CONTRIBUTO DI SALVATORE PUGLIATTI)

L'osservatore si trova di fronte ad una prospettiva, nella quale si annovera la prospettiva processuale del diritto<sup>17</sup>, che, pur non negando l'esistenza e la cogenza di regole sull'interpretazione, ovvero l'obbligo che ha il giurista di attenersi strettamente alle disposizioni, ritiene, senza per questo richiamarsi in modo esplicito alla *Freirechtsbewegung*, che la posizione della norma debba scaturire, in ultima istanza, da una libera ricerca, che suppone l'adeguamento della disposizione alla realtà sociale nella quale si concretizza in quanto norma.

A prima vista, questo modo di procedere si fonda su di una (solo apparente) insanabile contraddizione, i cui due poli sono rappresentati, per un verso, dall'obbligo di attenersi alle regole e per altro, dalla necessità di una libera ricerca del diritto. Oltre a questa questione si palesa un altro e più pregante problema offerto dal pericoloso allontanamento dalla linea della certezza (formale) del diritto segnata dalla fedeltà alla legge.

La stessa questione pare possa venire ravvisata anche nell'ambito della interpretazio-

<sup>16</sup> *Rapporti tra teoria generale ed interpretazione nella prospettiva della «applicazione» del diritto*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, XLII (1965), n. 3.

<sup>17</sup> Cfr. in argomento F. Cavalla, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991.

ne musicale, se l'indagine storica ci segnala come, a detta di Richard Wagner, esecutore ideale è l'interprete dotato in pari tempo di talento inventivo e capacità di assimilare ed eseguire il pensiero altrui<sup>18</sup>.

Anche nel campo musicale pertanto si propone la contraddizione palesatasi nell'incedere d'una certa prospettiva giuridica, e si ripropone anche il conseguente dibattito dottrinale che vede, ad esempio, il Parente schierarsi a favore della assoluta identità con il pensiero dell'autore<sup>19</sup>, per una figura di esecutore passivo e perfettamente obiettivo, anche se questa esigenza è, a suo dire, impossibile da raggiungersi e rimane sul piano ideale data "la insopprimibilità del personale spirito artistico dell'interprete"<sup>20</sup>, ed a lui opporsi il Cione<sup>21</sup> ed anche il Pugliatti, il quale, abbandonando momentaneamente gli studi giuridici, esige nell'esecuzione "una umana partecipazione, che di quei segni sparsi e morti faccia una sola parola viva, intieramente sciogliendo ogni frammento esteriore, oggettivo, nella libera creatività del soggetto"<sup>22</sup>.

Soffermiamoci brevemente sullo sconfinamento di Pugliatti dal mondo del diritto a quello dell'interpretazione musicale<sup>23</sup>. Il no-

18 Così per lo meno Marc Pincherle, *Interpretazione dello strumentista*, in *Encyclopédie française* (citato da E Betti, *Teoria generale della interpretazione*, cit., p. 760).

19 "L'esecuzione dell'opera d'arte è da riferire ad una funzione pratica e non lirica, ed è insomma tecnica, non creativa [...] l'originalità può valere nell'ambito della creazione, non già in quello della resurrezione del passato, rispetto al quale ogni originalità o soggettività si trova in arbitrio", A. Parente, *La musica e le arti*, Bari, 1936.

20 *Ibidem*.

21 E. Cione, *Problemi di estetica musicale*, in "Logos", 1938.

22 Il testo di riferimento è il quasi introvabile saggio su *L'interpretazione musicale*, redatto dal Pugliatti nel settembre del 1938 e pubblicato a Messina (edizioni di «Secolo nostro») nel 1940.

23 Come noto, la produzione letteraria di Pugliatti abbinava scritti giuridici a riflessioni di carattere letterario e musicologico. Se fra le prime vanno annoverati gli scritti *Interpretare la poesia*, Messina, 1932, su Salvatore Quasimodo e sul *Mondo poetico di Vann'Antò*, Messina, 1962; fra i secondi, oltre alla monografia che verrà qui richiamata, spiccano i saggi *Canti di primitivi*, Messina, 1942, *Carattere dell'arte di Vincenzo Bellini*, Messina, 1946, *"Semantica patetica" della musica*, Messina, 1948, *Chopin e Bellini*, Messina, 1952 e *Le musicae traditiones*

stro autore, all'interno di un itinerario speculativo di chiara ispirazione idealistica<sup>24</sup>, che lo porta ad enunciare il suo "credo nella realtà e nella creatività perenne dello spirito"<sup>25</sup>, ritiene come "i fatti della esperienza, carichi dei segreti sensi dell'umano (e di quell'insopprimibile divino che è nell'umano), non si lasceranno mai ridurre a cifre o segni, da legare con tecnico giuoco di trasformazioni e combinazioni e semplificazioni. Meno che mai i fatti dell'esperienza artistica, che sembrano destinati a riscattare la nostra esistenza dal ritmo monotono della quotidianità, e a realizzare l'unità superiore della vita e del sogno"<sup>26</sup>. Per Pugliatti l'attività interpretativa si rivolge, anche nell'ambito musicale, ad un testo da intendersi "come necessario limite esterno all'attività spirituale"<sup>27</sup>; ma il testo non va apprezzato con intento meramente pratico<sup>28</sup>, dato che attraverso l'interpretazione "si attua una nuova sintesi creativa, nella quale l'opera del compositore (o del poeta) opera come un fatto dell'esperienza dell'interprete"<sup>29</sup>.

In questo senso, "i segni del testo possono essere soltanto un veicolo attraverso il quale

di Francesco Maurolico, Messina, 1968. Va ricordato che l'Università degli Studi di Messina dedicò al filone di ricerca musicologico il convegno "Salvatore Pugliatti e l'interpretazione musicale", 9 e 10 febbraio 2004.

24 Cfr. *ibidem*, pp. 71-80.

25 *Ibidem*, p. 9. Per Pugliatti, "ciò vuol dire che l'interprete si definisce per virtù di una funzione creativa, la quale, nell'atto, può essere più o meno intensa, ma è sempre e necessariamente presente", *ibidem*, p. 22.

26 *Ibidem*, p. 10.

27 *Ibidem*, p. 17.

28 Pugliatti in tal modo esemplifica l'interpretazione "piegata a fini che sono esclusivamente pratici. La ricostruzione di un testo mutilo offrirà la materia al futuro interprete della poesia; la determinazione del senso della legge, ne renderà possibile l'applicazione al caso concreto; la traduzione da una ad un'altra lingua, può proporsi il modesto compito di apprestare uno strumento atto a stimolare la curiosità e l'interesse per la conoscenza del testo originale, o ad aiutare a vincere, per l'appunto, le difficoltà di ordine filologico. [...] Di questa funzione pratica della interpretazione non si disconosce l'utilità; ma non è certo da ritenere che essa sia la funzione propria dell'interpretazione, né che su questo piano possa dirsi a pieno spiegato ed esaurito il fatto interpretativo", *ibidem*, p. 21.

29 *Ibidem*, p. 38.

l'interprete può prevenire alla piena intelligenza dell'idea che mosse il compositore o il poeta. L'interprete poi, se vuole – come si dice comunemente – rievocare o ricreare l'opera del compositore e del poeta (o di qualsiasi altro artista) deve trovare quell'unica e inedita parola che esprime il mondo dei propri sentimenti, del quale è entrata a far parte anche l'opera da interpretare, divenuta anch'essa un momento della sua esperienza<sup>30</sup>. Sicché per il Pugliatti, il quale più volte nel testo richiamato prende criticamente le distanze dalla prospettiva interpretativa di Alfredo Parente<sup>31</sup>, interpretare è “riesprimere l'idea (poetica) già colta nella sua pienezza. [... N]uovamente esprimere, poiché l'idea poetica (e dunque tutta l'opera nella sua totale pienezza ideale) fa parte dell'esperienza dell'interprete”<sup>32</sup>.

Pugliatti è conscio delle questioni sollevate, fra gli altri dallo stesso Parente, in merito alla possibile deriva arbitraria di una interpretazione lasciata per intero al gusto riproduttivo dell'interprete, non più mero esecutore di opera altrui, ma vero e proprio protagonista del processo di creazione dell'opera artistica. A tale proposito, pur non sposando compiutamente una prospettiva *ermeneuticheggiante*, come appare, in ambito musicale, quella proposta da Ferdinando Ballo<sup>33</sup>, ritiene come “l'interprete in quanto ricreatore [è], senz'altro, creatore di una realtà artistica”<sup>34</sup>, ma questo atto creativo non sfoci necessariamente nell'arbitro nel momento in cui esso appaia ancorato alla realtà storico-culturale nella quale sorge. Infatti, per Pugliatti, è ben vero che l'opera dell'interprete “come realtà artistica, è nuova creazione, è realtà dell'interprete, e non può esser d'altri;

30 *Ibidem*, p. 59.

31 Si veda in argomento, oltre al testo di Parente già richiamato, la polemica fra lo stesso e Cione sui fascicoli del 1932 della rivista “La rassegna musicale”.

32 S. Pugliatti, *L'interpretazione musicale*, cit., p. 139.

33 Pugliatti richiama espressamente il saggio di Ballo, *Interpretazione e trascrizione*, apparso nel 1936 sulle pagine de “La rassegna musicale”; cfr. la richiamata *L'interpretazione musicale* a pp. 31 e segg., ove si riporta un passo dello stesso Ballo, ai sensi del quale “la validità storica del suo gusto personale è la misura della validità della sua interpretazione”.

34 *Ibidem*, p. 46.

espressione del suo mondo, realizzazione della sua personalità. Nella quale espressione si sentirà, sì, l'eco della personalità del compositore, ma non quella soltanto; tutte le esperienze di vita, di cultura e d'arte saranno presenti, ma come voci indistinte, tutte disciolte e insieme plasmate nella forma nella quale il mondo dell'artista si è realizzato”<sup>35</sup>.

Se pertanto è l'attività interpretativa ad offrire una realtà all'opera del compositore, quest'opera di oggettivizzazione non può essere condotta attraverso l'utilizzo di mere tecniche esecutive o riproduttive che dir si voglia; infatti “l'interprete deve trovare (propriamente: creare, non scoprire) di ogni nota (e di ogni sillaba) il giusto suono che le attribuisce quella espressività unica nella quale la visione artistica dello stesso interprete si concreta. Quel che si dice: *tocco* del pianista, *cavata* del violinista, non sono astratte attitudini tecniche (o non sono questo soltanto), ma, nell'atto, la virtù del giusto dosaggio sonoro, di quello che dà alla cellula del discorso musicale la sua piena capacità espressiva. E questa virtù deve anche possedere il declamatore o l'attore teatrale, poiché anche la parola, per essere espressiva, quando è pronunciata, deve attingere la sua giusta sonorità: che è quella sola, concreta, e non altra”<sup>36</sup>.

Non vi sono pertanto “regole e principi che compungano una retorica musicale [...] l'interprete che voglia dire qualcosa, che voglia esprimere quel che gli detta dentro (ed altro non potrà esprimere) non potrà mai appoggiarsi alla regola o al precetto, irreali nella loro astrattezza, ma deve creare nell'atto quella misura, quel timbro, quella melodia nella quali può vivere la sua parola come elemento dell'espressione”<sup>37</sup>.

La posizione del giurista ritrova implicitamente il più che autorevole assenso di Wilhelm Furtwängler, che ritiene essere il compito dell'interprete d'indole spirituale piuttosto che tecnica, la quale si acquisisce più con il cosiddetto *trainig* che con l'educazione della propria personalità.

Sicché nel mondo della musica ritroviamo rispecchiati gli stessi problemi e gli stessi di-

35 *Ibidem*.

36 *Ibidem*, p. 60.

37 *Ibidem*, p. 65.

battiti che caratterizzano l'approccio giuridico all'interpretazione.

Da un lato la richiesta di assoluta fedeltà al testo, sia questo rappresentato dal pentagramma e dalla disposizione legislativa, che porta ad esigere dall'interprete una interpretazione letterale; dall'altro la tensione da parte dell'interprete a *partecipare*, seppure dal suo punto operativo subordinato all'autore, alla realizzazione pratica dell'opera artistica, per un verso, e del procedimento di ordinamento giuridico della società, per l'altro.

Non appare fuori luogo rammentare che proprio nell'ambito giuridico, ove la prospettiva della fedeltà al testo ha radici profonde, si usi contrapporre *certezza*, derivante da questa fedeltà, ad *arbitrio* frutto di una eccessiva libertà interpretativa (abbiamo anche osservato come il termine *arbitrio* sia utilizzato anche nell'ambito della critica musicale, ad esempio dal Parente qui richiamato).

#### 6 - UTILI INDICAZIONI TRATTE DALL'INTERPRETAZIONE MUSICALE

La contrapposizione a cui siamo giunti potrebbe apparire insanabile, ovvero risolvibile solo con un'aprobatica scelta di campo se proprio un testo sull'interpretazione musicale non ci offrisse la possibilità di uscire da tale scomoda posizione. Il testo è *L'interpretazione musicale* di Giorgio Graziosi<sup>38</sup>.

Nel testo richiamato l'autore, sin dalle prime battute, pone quello che per lui è il nucleo del problema dell'interpretazione musicale e, indirettamente, anche di quella giuridica. Infatti, Graziosi ritiene come "prima di indagare sul rapporto testo-interpretazione, sarà da vedere l'altro: musicista-testo. In che misura, cioè, la grafia musicale assorbe ed esaurisce le intenzioni di chi pensa e scrive musica?"<sup>39</sup>.

Si vede bene come la questione è centrale proprio avuto riguardo al concetto di fedeltà che si pone, in certa prospettiva, quale spartiacque fra la certezza e l'arbitrio.

<sup>38</sup> Torino, 1952.

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 18.

Il linguaggio, per usare un termine generale, utilizzato dal compositore e dal legislatore, è tale da ammettere un'unica ed univoca interpretazione-prodotto, oppure è la stessa struttura del linguaggio che induce l'interprete ad intervenire attivamente con la propria personalità, artistica o sociale, sulla traccia segnata dall'autore al fine di offrirne concretezza?

Graziosi non ha dubbi in riguardo; proprio perché inadeguata a rendere "il senso esecutivo fisicamente preciso e *mai variabile*", la grafia musicale "è completa e perfetta; di quella perfezione e completezza inerente alla nostra arte che, non essendo mai univoca, definita e schietta ma multipla e cangiante, s'è scelta una adeguata scrittura. Tale da fissarne l'essenza e nel contempo non compromettere la inafferrabile, rotante, potremmo dire, esistenza"<sup>40</sup>. Tutto ciò a significare come "l'opera musicale non è la pagina, ma è *nella pagina*"<sup>41</sup>.

Grafia, quindi, quella musicale – che ai profani erroneamente richiama i segni di un linguaggio formalizzato – atta ad adeguare la pagina vuoi alla personalità artistica dell'esecutore, che non è, in questa prospettiva, un passivo ripetitore, vuoi, aggiungiamo noi, al *gusto* predominante nel contesto socio-culturale a cui questa (esecuzione) è destinata.

Il che va a significare che la concatenazione di segni sul pentagramma, che forma nel suo insieme una composizione, non è, per il Graziosi qui richiamato, applicabile come, né riconducibile per sua natura a, un algoritmo<sup>42</sup>, ove la tecnica e l'incedere meccanicistico correttamente, all'interno di tale logica, elimina l'inventiva del soggetto percipiente sino a trasformarlo in un automa. Un'interpretazione meccanicistica appare impossibile non per

<sup>40</sup> *Ibidem*, pp. 16 e 24.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>42</sup> L'algoritmo può essere definito come "l'insieme, ordinato in sequenza, di tutte le regole precise, inequivocche, analitiche, generali, astratte, formulate *ex ante* (cioè prima che si presentino concretamente questioni da risolvere e senza riferimento specifico ad esse), la cui scrupolosa e letterale applicazione, da parte di chiunque, lo pone infallibilmente in grado di conseguire il risultato giusto (o *esatto* o *voluto*, come sia più appropriato dire nei singoli casi)". R. Borruso - C. Tiberi, *L'informatica per il giurista. Dal bit a Internet*, Milano, 2001, p. 249.

deficienza della forma rappresentativa o per l'arbitrio dell'interprete, che coscientemente fraintende la forma al fine di far truffaldinamente emergere la sua personalità artistica offuscando quella dell'autore, due inconvenienti, i difetti del linguaggio e la sregolatezza dell'interprete ai quali facilmente si potrebbe porre rimedio, ma per l'intrinseca natura dell'oggetto del nostro parlare: della musica rispetto alla quale si può riconoscere come "ogni musica scritta è infinite musiche"<sup>43</sup>.

Il sapere musicale non si declina attraverso procedure proprie al sapere logico-deduttivo; le sue proposizioni non contengono giudizi analitici, perché non sorgono dalla meccanica manipolazione dei segni secondo assiomi aproblematicamente posti, appartengono ad un altro mondo, magari definito da una estremizzazione del positivismo logico, come privo di senso, ma che attraverso la personalità artistica dell'esecutore e quindi con la sua tensione all'interpretazione riproduttiva, fa nascere nell'uditorio *emozioni*, mettendolo in movimento e facendolo reagire.

In questo senso si può affermare come "nei riguardi del compositore la grafica è un mezzo perfetto di comunicazione, in quanto ne esaurisce tutte le intenzioni, se sono di musicista e non di scienziato"<sup>44</sup>. Il tutto con buona pace di quello Strawinski, il quale, forse richiamandosi all'Arrigo Boito del celebre motto *fortunate le arti che non hanno bisogno di interpreti*, auspica l'avvento e l'affermarsi di una esecuzione meccanica della musica per mezzo di apparecchi elettromagnetici che, eliminata la mediazione dell'interprete, pongano, per così dire, in diretto contatto l'autore dell'opera ed il fruitore della stessa, offrendogli l'unica esecuzione assolutamente corretta. Ancora una volta in opposizione radicale con l'idea di "una musica che non ha una bellezza, ma infinite bellezze, tante quante sono le virtualità formali, esecutive (in senso stretto: sonore) implicite nella grafia e che la grafia permette"<sup>45</sup>.

Qualora volessimo non accondiscendere a questo incedere polemico dello Strawinski,

43 G. Graziosi, *L'interpretazione musicale*, cit., p. 40.

44 *Ibidem*, p. 28.

45 *Ibidem*.

rimane aperto il problema di quella che genericamente viene definita la *fedeltà* all'autore. Possiamo ipotizzare, una volta scartata la prospettiva semplicisticamente definibile come logico-deduttiva, delle procedure di controllo tali da accertare un rapporto di *fedeltà*, questa volta però non di sapore formale, fra l'interprete e l'autore?

Prima di affrontare questa che sarà l'ultima questione, ritorniamo brevemente al mondo del diritto, ove i problemi possono venire declinati nel medesimo modo.

## 7 - SULL'ADEGUATEZZA DEL LINGUAGGIO

Infatti, parimenti a quello dell'interpretazione musicale, anche l'oggetto dell'interpretazione giuridica, a maggior ragione se ci riferiamo alla disposizione normativa, è un testo redatto per tramite di segni rappresentativi il cosiddetto linguaggio ordinario.

Un linguaggio che il più delle volte viene definito *difettoso*. Ovviamente il termine di paragone, per poter predicare tale qualifica al linguaggio usato dai giuristi, è anche qui il linguaggio formalizzato, ove ad ogni segno corrisponde un unico significato. In questo senso si apre, sulla scorta della riflessione di Alf Ross<sup>46</sup>, l'analisi dei difetti semantici e sintattici d'un linguaggio che, sia pur utilizzando termini settoriali, rimane pur sempre aperto ad ambiguità e vaghezze tali da rendere fraintendibile il suo reale (nel senso di corretto) significato, il quale dovrebbe, dato che ci troviamo nell'ambito della interpretazione normativa, rettamete indirizzare il comportamento del destinatario.

Sorge pertanto legittima, anche in questo particolare ambito, la domanda intorno all'adeguatezza o meno di tale linguaggio ad esprimere in modo non dubbio l'indicazione normativa, a maggior ragione avuto riguardo alla disposizione contenuta nell'articolo 12, primo comma, delle *Disposizioni sulla legge in generale*, la cui prima parte è incentrata sul significato proprio delle parole (la seconda introduce il riferimento all'intenzione del legislatore).

46 Cfr. *Diritto e giustizia*, trad. it. Torino, 1965 (ma Copenaghen, 1953), §§ 24-27.



Per *incidens* va osservato come anche a seguito di quanto sopra fin troppo succintamente accennato si sviluppino gli studi di *legistica* o di redazione del testo normativo, i quali, nei loro sviluppi più coerenti, sempre in considerazione ai presupposti in base ai quali sorgono, propongono un itinerario di semplificazione, purificazione e, di fatto, formalizzazione del linguaggio giuridico, processo improntato sul rapporto di casualità, in modo tale da tramutare le disposizioni in veri e propri algoritmi da applicarsi automaticamente (e nel far ciò sviluppano coerentemente premesse teoretiche presenti nella scienza giuridica moderna sin dai suoi albori)<sup>47</sup>.

Se, come evidenziato, esiste una forte e ben radicata tendenza a ritenere che la certezza del diritto si realizzi nella pedissequa adesione al dettato legislativo (da cui un'idea di fedeltà alla legge di sapore prettamente formalistico), non per questo non sussistono in ambito giuridico prospettive che riconoscono proprio nelle cosiddette imperfezioni del linguaggio, sulle quali si sviluppa l'intervento non passivo dell'interprete, il momento centrale ed ineliminabile dell'esperienza giuridica.

Allo stesso modo della grafia musicale, sulla quale interviene il Giorgio Graziosi qui richiamato, anche all'interno del discorso giuridico riscontriamo elementi non definiti, qui esemplificabili con il richiamo alle clausole generali o ai concetti giuridicamente indeterminati rintracciabili nelle disposizioni normative, le quali fissano così principi generali la cui determinazione nel caso specifico è lasciata all'attività interpretativa posta in essere dalla giurisprudenza, la quale di volta in volta adegua il significato di un significante vago o ambiguo in modo tale da riconnettere la norma tratta dalla disposizione ai valori ed agli interessi contingentemente presenti nella realtà sociale in cui troverà applicazione.

47 Cfr. G. Taddei Elmi, *Corso di informatica giuridica*, Napoli, 2000, pp. 48 e segg., A. Amato Mangiameli, *Diritto e cyberspace. Appunti di informatica giuridica e di filosofia del diritto*, Torino, 2000, pp. 132 e segg., A. E. Perez Luño, *Saggi di informatica giuridica*, trad. it. Milano, 1998, pp. 75 e segg. Più in generale sul procedimento di purificazione del linguaggio insito alle procedure logico-formali si veda la voce di H. Putnam, *Formalizzazione*, in *Enciclopedia Einaudi*.

Tutto ciò non sarebbe possibile ove ci si trovasse ad operare con un linguaggio formalizzato e con la logica che ne presiede lo svolgimento.

Anche in questo caso, quindi, non si riscontra una granitica posizione della norma, che si ritrova a coincidere perfettamente con il testo della disposizione, ma alla possibilità di trarre dalla disposizione una molteplicità di possibili significati, che possono ritrovare la loro giuridicizzazione nell'ambito del giudizio.

Il che implica non la presenza di una predefinita certezza del diritto – o di una giustizia prefigurata al caso di specie – ma la ricerca e la realizzazione concreta della certezza nel caso in giudizio anche attraverso l'attribuzione alla disposizione di un significato che appaia consono alla risoluzione della controversia.

#### 8 - PER UN SUPERAMENTO DELL'ARBITRARIETÀ

La rottura con la tradizione della pedissequa fedeltà al testo, ovvero, per quanto concerne il mondo del diritto, con quella prospettiva *legolatrice*<sup>48</sup>, che ha caratterizzato buona parte della scienza e della prassi giuridica degli ultimi due secoli<sup>49</sup>, pare raccogliere fra i suoi portati il forte depotenziamento del valore della certezza del diritto<sup>50</sup>.

A ben vedere è soltanto una particolare rappresentazione della certezza del diritto che risulta menomata da questa prospettiva critica: la certezza di sapore matematico.

Seguendo tale itinerario critico appare, infatti, possibile recuperare un altro genere di certezza; nel far ciò l'accostarsi ancora una volta al mondo dell'interpretazione riproduttiva può sicuramente essere d'aiuto.

Rileva Emilio Betti nel § 39-a della sua *Teoria generale della interpretazione*, dalla quale abbiamo preso le mosse, come “si può dire che anche

48 Cfr. in argomento lo scritto di P. Moro, *Il giurista telematico. Informatica giuridica ed etica della mediazione*. In P. Moro (a cura di), *Etica informatica diritto*, Milano, 2008 (con contributi di M. Cossutta, P. Heritier, F. Macioce, G. Marzotto, A. Montanari, F. Puppo, C. Sarra, R. Scudieri).

49 Cfr. il testo di P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007 e, ancor prima, S. Cotta, *La sfida tecnologia*, Bologna, 1968.

50 Cfr. in merito le riflessioni di N. Bobbio, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958 e, dello stesso autore, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960.

in materia d'interpretazione riproduttiva si sia verificato il fenomeno della divisione del lavoro che si è prodotto nelle varie branche dell'attività umana. La figura d'interprete cui ha messo capo nella fase più recente la evoluzione differenziatrice delle attività interpretative, ha assunto una funzione mediatrice, non solo fra autore e pubblico, ma anche fra autore e immediato esecutore dell'opera". Sicché, nella visione del Betti, alla messa in scena di un'opera, ovvero al suo fondersi armoniosamente con la realtà socio-culturale nella quale e per la quale è ri-prodotta, concorrono più protagonisti: dall'autore della stessa, agli attori o esecutori, al direttore, al pubblico "ne' riguardi del quale si presuppone il gusto atto a vigilare le soluzioni dei problemi espressivi che l'opera di riproduzione presuppone", ed infine il critico che ha "funzione di collaborazione, rivolta a rendere avvertiti gli interpreti e il pubblico". Egli ci suggerisce come "il regista e il direttore d'orchestra, attori e esecutori, pubblico e critici, sono insieme chiamati a compiti ermeneutici differenziati che, insieme integrandosi, dovrebbero servire ad una ideale collaborazione, rivolta ad intendere in una grande comunione d'intelligenza il senso del poema drammatico o musicale"<sup>51</sup>.

All'interno di questa prospettiva il prodotto dell'attività interpretativa è, di fatto, il frutto della collaborazione di forze diverse, ognuna delle quale partecipa all'operazione volta ad intendere il significato del testo originale, ed il significato prodotto viene a sua volta sottoposto al controllo (ancora Betti: "non in senso matematico, ma dialettico ed ermeneutico"<sup>52</sup>) dell'intera comunità che ha partecipato, sia pure in differente maniera, a determinarlo.

51 Così a pp. 644-645 della edizione citata. Non appare fuorviante rammentare come il Luigi Pirandello di *Questa sera si recita a soggetto* rileva, per tramite di un suo personaggio, il Dr. Hinkfuss: "ciò che a teatro si giudica non è mai l'opera dello scrittore, ma questa o quella creazione scenica che se n'è fatta, l'una diversa dall'altra; tante, mentre quella è una. [...] Se un'opera d'arte sopravvive è solo perché noi possiamo ancora dismuoverla dalla fissità della sua forma; sciogliere quella sua forma in noi in movimento vitale; e la vita gliela diamo allora noi; di tempo in tempo diversa, e varia dall'uno all'altro di noi; tante vite e non una".

52 *Teoria generale dell'interpretazione*, cit., p. 645.

In questo contesto è l'armonico fondersi con un complesso socio-culturale che determina il successo dell'interpretazione, non la sua *matematica* aderenza al testo; il *fiasco*, a cui si faceva cenno nel paragrafo secondo, non è tanto determinato dalla deficienza tecnica, comprensiva questa del fraintendimento del testo, quanto dall'essere l'interpretazione in disarmonia con le aspettative socio-culturali presenti in un determinato contesto e sempre in evoluzione. Evoluzione a cui deve tenere dietro l'interpretazione riproduttiva per rimanere in sintonia con l'ambito in cui è proposta; è la rottura delle aspettative che, in massima parte, determina il *fiasco*.

Si vede bene come l'interpretazione *fedele* non deve corrispondere soltanto al senso voluto dall'autore del testo, ma anche e soprattutto al contingente recepimento dello stesso nel contesto socio-culturale in cui viene vivificato (Betti direbbe "nel senso cioè di una corrispondenza di sensi" e non di una geometrica identificazione), perché in buona sostanza è questo contesto che lo ri-produrre e che ne certifica la fedeltà.

È il controllo *dialettico*, posto in essere dai partecipanti (ancora richiamiamo i soggetti indicati dal Betti: *regista e direttore d'orchestra, attori e esecutori, pubblico e critici*) ad una esperienza artistica che ne certifica o meno la corrispondenza al senso comune e, con questa, ne proclama o meno il successo.

Lungo questo itinerario può collocarsi anche l'inesauribile ricerca della certezza del diritto, la quale lungi dall'apparire rigorosa correttezza logico-formale (in vero irraggiungibile dato il *materiale* con cui il giurista opera), più modestamente si palesa quale fragile certezza dialettica<sup>53</sup> capace però di istituzio-

53 Cfr. F. Cavalla, *Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica*, in *Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*, Padova, 1998, p. 41 (con contributi di M. Taruffo, B. Montanari, G. Fiandaca, P. Comanducci-R. Guastini, G. Pecorella, M. Jori, A. Pintore, D. Zolo, A. Margara, V. Albano, L. Alfieri, P. Borsellino, G. Incorvati, L. Ferrajoli, V. Villa, M. Fracanzani, M. A. Cattaneo, G. Insolera, P. Pittaro, G. Melis) e, dello stesso autore, *Retorica giudiziale, logica e verità*, in F. Cavalla (a cura di), *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, Milano, 2007 (con contributi di A. G. Conte, S. Fuselli, M. Manzin, P. Moro, C. Sarra, P. Sommaggio, D. Velo Dalbrenta, F. Zanuso).

nalizzarsi nel contesto sociale non per atto di arbitraria volontà (come taluni ritengono che debba avvenire una volta abbandonato il *regolo*), ma in seguito alla sua aderenza ai luoghi comuni (*èndoxa*), che verificano la corrispondenza dell'interpretazione-prodotto "al contesto storico, o culturale, o linguistico in cui tutti si muovono e che condiziona ogni argomentare"<sup>54</sup>.

In conclusione va ribadito come il mondo del diritto è intriso di cosiddetti concetti (giuridici) indeterminati; basti pensare, per rimanere in un'area di diritto civile, all'idea di *buona fede* presente nel Codice civile in tema di contratti (articoli 1337 e 1338 – buona fede nelle trattative, 1366 – buona fede nell'interpretazione, 1375 – buona fede nell'esecuzione), al concetto di *buon costume* richiamato dall'articolo 1343 dello stesso Codice in materia di causa del contratto illecito, al proverbiale *buon padre di famiglia* richiamato dall'articolo 1176 sempre del Codice Civile, o ancora all'idea di *ordine pubblico* propria al sistema italiano di diritto internazionale privato, di cui all'articolo 16 della L. 218 del 1995.

Nell'ambito del diritto penale appare indicativo il riferimento alla morale pubblica, offesa da "atti osceni", di cui all'articolo 527, o da "immagini o altri oggetti osceni", di cui all'articolo seguente. Ed è altrettanto indicativo che appaiano osceni, ai sensi della disposizione dell'articolo 528, gli atti e gli oggetti, "che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore".

54 Così E. Berti, *Nuovi studi sulla struttura logica del discorso filosofico*, Padova, 1984, pp. 369-370. La citazione di Berti ci induce a richiamare gli studi di ermeneutica giuridica condotti da G. Viola e G. Zaccaria; cfr. in proposito il volume *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 2000. Lo stesso Zaccaria rileva come "chi applica il diritto, con qualunque metodo proceda, è legato a quello sfondo intersoggettivo, costituito dal suo rapporto stratificato non soltanto con le norme e i precedenti, ma anche con le categorie dogmatiche, dottrinali e culturali. [...] L'interpretazione giuridica è sempre il frutto dell'attività di un soggetto, che comprende e opera all'interno di un contesto, muovendo da una precomprensione e inserendosi in una prassi e in una comunicazione, che coinvolgono la comunità", *Precomprensione, principi e diritto nel pensiero di Josef Esser. Un confronto con Ronald Dworkin*, in "Ragion Pratica", VI (1998), n. 11, p. 149.

Termini tutti che, se osservati attraverso lo spettro del rigoroso analista del linguaggio appaiono quanto meno indeterminati, più propriamente vaghi, dato che gli ipotetici contorni del significato espresso dal significante sono estremamente imprecisi e costantemente in evoluzione.

Ciò non di meno, proprio se raffrontati con i *luoghi comuni* qui richiamati, i concetti giuridici indeterminati sono *determinanti* nel dispiegarsi dell'esperienza giuridica, perché permettono, per così dire, all'esperienza di armonizzarsi con il contesto sociale nel quale si colloca sì da evitare che la stessa, se costituita lungo un asse di preconstituita autoreferenzialità, per un verso si anteponga e per l'altro si contrapponga, ovvero si manifesti estranea, alla legalità sociale, al sentimento comune. I concetti giuridici indeterminati rappresentano, quindi, degli elementi necessari al fine di poter determinare in un contesto sociale un intervento giuridico, sono proprio questi che permettono all'esperienza, intesa nel senso di ricerca, di dispiegarsi.

In loro assenza l'esperienza giuridica si rappresenterebbe esclusivamente come valutazione formale di un concreto accadimento secondo astratti criteri, ovvero secondo parametri impermeabili al concreto svolgersi ed evolversi della vita sociale. È nella ricerca inesauribile di una valutazione del fatto concreto, che non sia avulsa dal sentimento sociale, ma non sia nemmeno da questo indirizzata ed inficiata, così da trasformarsi in pedissequa istituzionalizzazione giuridica del *opinion* del volgo (*democrazia*), che si sostanzia e mai si esaurisce la ricerca della certezza del diritto, esperire che è reso possibile anche dalla apparente *indeterminatezza* di alcuni assunti all'interno delle regole sì da permettere il manifestarsi ed il valutarsi di una regolarità non formalisticamente intesa.

Non appare fuori luogo riconosce a chiusura di questo intervento, come, ancora all'interno della *prospettiva processuale del diritto*, nel 1954 Luigi Caiani riconosceva "che, dal punto di vista giuridico (come sotto molti aspetti anche da quello scientifico) il linguaggio è un fenomeno tipicamente sociale, e quindi che l'uso da parte

del legislatore di determinati significati linguistici, che si riferiscano a cose, a concetti, a situazioni, a bisogni, a interessi o a comportamenti, dipende in ultima analisi dal valore sociale che essi vengono mano a mano assumendo. Valore che pertanto non è affatto così oggettivo e immutabile come potrebbe sembrare”.

Questo, infatti, seguendo il pensiero del giurista padovano, dipende da molteplici fattori “in cui concorrono vuoi la costitutiva storicità e dialetticità delle istituzioni e dei rapporti umani, che pertanto si riflette sullo stesso significato dei termini che vi si riferiscono, vuoi, in particolare, tutti quegli altri elementi di carattere sociale ed anche tecnico [...] nella quale date parole vengono usate e introdotte”. Da qui deriva “la modificazione del loro significato in ragione della evoluzione storica della realtà e dei rapporti sociali cui essi si riferiscono”. In questo modo, per l'autore, si coglie “il processo di traduzione e recezione delle valutazioni sociali metagiuridiche nell'ambito dell'ordinamento positivo, cioè in forma giuridicamente valida [...]. Vale a dire che è in questo compito fondamentale della giurisprudenza che si può cogliere, in un certo senso, lo stesso processo produttivo del diritto, il quale invero, da questo punto di vista, potrebbe esser visto come un processo sempre più approssimato e determinato di traduzione dei giudizi di valore operanti socialmente in giudizi di valore operanti giuridicamente”<sup>55</sup>.

\*Il presente contributo raccoglie il testo dell'intervento tenuto alla Scuola di dottorato in Giurisprudenza il 26 novembre 2010 presso l'Università degli Studi di Padova nell'ambito dell'incontro promosso dal Direttore della stessa, il prof. Francesco Cavalla, su “Interpretazione giuridica e interpretazione musicale”, che ha visto la partecipazione del M° Claudio Scimone

*Marco Cossutta, professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Trieste, ove dirige il corso di master in primo livello in Analisi e gestione della comunicazione organizzato in collaborazione con il CERMEG.*

<sup>55</sup> Così ne *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, cit., p. 209 e segg.